


Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**PARTE PRIMA**

Roma - Mercoledì, 24 dicembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 9509

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1980, n. 878.**

Determinazione delle tariffe postali, telegrafiche, per il servizio radiomarittimo nazionale e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica - Caratteristiche degli invii normalizzati. . . . . Pag. 3

**DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1980.**

Determinazione delle tariffe postali interne per le spedizioni di libri effettuate direttamente dalle case editrici o librerie » 17

**DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1980.**

Determinazione delle tariffe telegrafiche per l'interno, relative ai servizi speciali ed accessori ed allo scambio di telefoto . . . . . » 17

**DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1980.**

Determinazione delle tariffe postali per l'estero . . . . . » 19



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
12 dicembre 1980, n. 878.

**Determinazione delle tariffe postali, telegrafiche, per il servizio radiomarittimo nazionale e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica. Caratteristiche degli invii normalizzati.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, con il quale si è provveduto alla revisione delle tariffe postali, telegrafiche e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 950, con il quale sono state modificate le tariffe postali in materia di stampe periodiche;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro;

Decreta:

### Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 le tariffe postali, nonché i limiti di peso, di dimensione e di valore e le indennità per la perdita, la manomissione o l'avaria di corrispondenze e di pacchi, le tariffe telegrafiche e le tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica sono stabiliti nelle misure indicate nelle annesse tabelle A, B, C, D, E e F, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

A decorrere dal 1° ottobre 1981 le tariffe postali, nonché i limiti di peso, di dimensione e di valore e le indennità per la perdita, la manomissione o l'avaria di corrispondenze e di pacchi, le tariffe telegrafiche e le tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 sono abrogati i decreti del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, e 23 dicembre 1977, n. 950, citati nelle premesse.

### Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 gli invii normalizzati devono presentare tutti i requisiti stabiliti nella annessa tabella N, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Fino a tale data per gli invii normalizzati è richiesto il solo requisito del formato rettangolare (lunghezza non inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4; dimensioni minime mm 90 × mm 140 con tolleranza - 2 mm; dimensioni massime mm 120 × mm 235 con tolleranza + 2 mm).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma,

PERTINI

Visto, il Guardasigilli: SARTI  
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1980  
Registro n. 31, foglio n. 14

TABELLA A

## TARIFFE POSTALI

### 1. — CORRISPONDENZE

#### 1.1. — Lettere (1):

fino a 20 gr: invii normalizzati (2) (3) . . . . .	L. 200
da oltre 20 gr fino a 50 gr . . . . .	» 400
da oltre 50 gr fino a 100 gr . . . . .	» 500
da oltre 100 gr fino a 250 gr . . . . .	» 1.000
da oltre 250 gr fino a 500 gr . . . . .	» 2.000
da oltre 500 gr fino a 1.000 gr . . . . .	» 3.500
da oltre 1.000 gr fino a 2.000 gr . . . . .	» 5.500

#### 1.2. — Biglietti postali (1) . . . . . L. 150

#### 1.3. — Fatture commerciali: invii normalizzati (2) (4) L. 170

#### 1.4. — Carte manoscritte:

fino a 100 gr . . . . .	L. 400
da oltre 100 gr fino a 250 gr . . . . .	» 900
da oltre 250 gr fino a 500 gr . . . . .	» 1.900
da oltre 500 gr fino a 1.000 gr . . . . .	» 3.300
da oltre 1.000 gr fino a 2.000 gr . . . . .	» 5.000

#### 1.5. — Cartoline di Stato e dell'industria privata (1) - Avvisi di ricevimento e di pagamento . . . . . L. 150

#### 1.6. — Cartoline illustrate - Biglietti di visita - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa - Stampe augurali: invii normalizzati (2) (5) . L. 150

#### 1.7. — Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce 1.9 e cedole di commissioni librarie:

fino a 20 gr: invii normalizzati (2) (3) . . . . .	L. 80
da oltre 20 gr fino a 50 gr . . . . .	» 100
da oltre 50 gr fino a 100 gr . . . . .	» 120
da oltre 100 gr fino a 250 gr . . . . .	» 220
da oltre 250 gr fino a 500 gr . . . . .	» 400
da oltre 500 gr fino a 1.000 gr . . . . .	» 600
da oltre 1.000 gr fino a 2.000 gr . . . . .	» 800

#### 1.8. — Pieghi di libri:

fino a 500 gr . . . . .	L. 300
da oltre 500 gr fino a 1.000 gr . . . . .	» 500
da oltre 1.000 gr fino a 2.000 gr . . . . .	» 700

(1) Alle lettere, ai biglietti postali ed alle cartoline con corrispondenza epistolare diretti a militari di truppa dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate si applica la metà della tariffa ordinaria.

(2) Vedasi art. 2 del presente decreto.

(3) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

(4) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle carte manoscritte.

(5) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle lettere del secondo scaglione di peso.

19. — Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1000 esemplari:

gruppo 1°: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . L. 1  
per ogni 50 gr o frazione in più . . . » 0,50

gruppo 1°bis: settimanali di informazione aventi prezzo di vendita non superiore a quello dei quotidiani:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . L. 1,50  
per ogni 50 gr o frazione in più . . . » 0,50

gruppo 2°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta ogni 15 giorni:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . L. 10  
per ogni 50 gr o frazione in più . . . » 4,50

gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . L. 12  
per ogni 50 gr o frazione in più . . . » 6

gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblicino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . L. 24  
per ogni 50 gr o frazione in più . . . » 12

gruppo 5°: stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse, purché si pubblicino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . L. 30  
per ogni 50 gr o frazione in più . . . » 14

Per poter fruire della tariffa del 5° gruppo le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti propri o altrui venduti per posta.

Per esigenze di servizio, e con l'assenso del mittente, i cataloghi possono essere consegnati in ufficio, previo recapito al destinatario di avvisi di arrivo.

Stampe propagandistiche delle case editrici o librerie per la vendita per corrispondenza di libri propri purché si pubblicino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . L. 15  
per ogni 50 gr o frazione in più . . . » 7

Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.

Stampe periodiche dei primi 4 gruppi della presente voce, contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate — anche se non numerate o numerate a parte — od incorporate nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico:

tariffe di cui alla voce 1.7 (stampe non periodiche).

La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.

Inseri pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli, ecc., locandine, cartelli reclamistici, cedole o foglio di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi, o dello stesso formato ma non impaginati:

per ciascun oggetto:  
per ogni 50 gr o frazione . . . . . L. 15

Gli inseri pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.

Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 40 grammi, fatta eccezione per i giornali quotidiani e i settimi numeri degli stessi, non potute recapitare per qualunque ragione:

per ciascun oggetto . . . . . L. 80

1.10. — Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e di periodici aventi carattere politico, sindacale o culturale:

invii normalizzati (1) (2) . . . . . L. 15

1.11. — Pacchetti postali - Campioni di merci - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:

fino a 100 gr . . . . . L. 250  
da oltre 100 fino a 250 . . . . . » 450  
da oltre 250 gr fino a 500 gr . . . . . » 800  
da oltre 500 gr fino a 1.000 gr . . . . . » 1.300

## 2. — PACCHI

2.1. — Bollettino di spedizione . . . . . L. 100

2.2. — Pacchi ordinari:

a) normali:

fino a 1 kg . . . . . L. 1.000  
da oltre 1 kg fino a 3 kg . . . . . » 1.200  
da oltre 3 kg fino a 5 kg . . . . . » 1.500  
da oltre 5 kg fino a 10 kg . . . . . » 2.400  
da oltre 10 kg fino a 15 kg . . . . . » 3.000  
da oltre 15 kg fino a 20 kg . . . . . » 3.600

b) ingombranti:

tariffe di cui alla lettera a) maggiorate del 100%.

2.3. — Pacchi urgenti (oltre il diritto fisso di recapito per espresso):

a) normali:

tariffe di cui alla lettera a) dei pacchi ordinari maggiorate del 100%;

b) ingombranti:

tariffe di cui alla lettera a) della presente voce maggiorate del 100%;

2.4. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi (fino a 10 kg):

a) normali: tariffa unica . . . . . L. 500

b) ingombranti: tariffa unica . . . . . » 1.000

2.5. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi dopo tre giorni non festivi di giacenza (con un massimo di L. 5.000) . . . . . L. 300

## 3. — SERVIZI ACCESSORI, SERVIZI VARI E SERVIZI IN CONCESSIONE

3.1. — Diritto di raccomandazione (oltre la tassa di francatura):

a) per le corrispondenze chiuse e aperte eccettuate quelle indicate alla successiva lettera b) . . . . . L. 400

b) per le stampe periodiche spedite in abbonamento . . . . . » 200

3.2. — Soprattassa di trasporto aereo:

L.C. - lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento . . . . . L. nulla

A.O. - tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C.:

per ogni 50 gr o frazione . . . . . » 20

Pacchi:

fino a 1.000 gr . . . . . » 500  
per ogni 500 gr o frazione in più . . . . . » 250

Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali fino a 20 kg.

I pacchi inviati per via aerea fino a kg 10 sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla soprattassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso. Sia la soprattassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.

3.3. — Diritto di assicurazione:

1) assicurazione convenzionale delle corrispondenze fino a L. 10.000 con suggellatura facoltativa (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione) L. 500

(1) Vedasi art. 2 del presente decreto.

(2) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle fatture commerciali normalizzate.

2) assicurazione ordinaria ed assicurazione convenzionale di valore superiore a L. 10.000:

a) tassa di assicurazione:  
sulle corrispondenze, oltre la tassa di franchatura e di raccomandazione, per ogni 100.000 lire o frazione . . . . . L. 1.100  
sui pacchi, oltre la tassa di franchatura, per ogni 100.000 lire o frazione . . . . . » 3.000

b) tassa unica supplementare, per le particolari misure di sicurezza da adottare per le corrispondenze ed i pacchi con valore dichiarato superiore a L. 100.000 . . . . . » 13.000

3) assicurazione contro i rischi di forza maggiore: tariffa di cui al punto 2), lettera a) maggiorata del 100%, oltre la tassa unica di cui al punto 2), lettera b) qualora il valore dichiarato superi le L. 100.000.

3.4. — Diritto di assegno (oltre le tasse di franchatura normali) . . . . . L. 350

3.5. — Diritto di espresso (oltre le tasse di franchatura normali):

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco . . . . . L. 500

3.6. — Fermo in posta e fermo telegrafo: diritto fisso . . . . . L. 100

3.7. — Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette di impostazione . . . . . L. 200

3.8. — Provvigione:

a) sugli importi degli abbuoni agli utenti di macchine affrancatrici: 15%;

b) per la tenuta dei conti di credito: 15%;

c) per la tenuta dei conti di credito speciale: 20%.

3.9. — Legalizzazione atti:

per ogni operazione (oltre le tasse di franchatura normali) . . . . . L. 2.500

3.10. — Notificazione atti giudiziari:

a) franchatura del piego in base alle tariffe vigenti;  
b) raccomandazione del piego in base alle tariffe vigenti;  
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione in base alle tariffe vigenti.

3.11. — Caselle postali:

nolo mensile:

per le caselle aperte . . . . . L. 500

per le caselle chiuse piccole . . . . . » 750

per le caselle chiuse medie . . . . . » 1.000

per le caselle chiuse grandi . . . . . » 1.200

3.12. Ritiro corrispondenze a mezzo bollette e sacchi:

se a cura degli interessati: diritto mensile . . . . . L. 1.000

se a cura dell'amministrazione: diritto mensile . . . . . L. 6.000

3.13. — Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . . L. 6.000

3.14. — Tessere postali di riconoscimento . . . . . L. 700

3.15. — Diritto fisso: per la richiesta in visione di titoli pagati - per contrordini e disposizioni dati dai mittenti o dai destinatari - per conoscere lo esito di titoli postali . . . . . L. 750

3.16. — Servizi filatelici:

a) affrancatura di buste filateliche, ai fini dell'obliterazione, oltre al costo del francobollo e delle buste, per ciascun pezzo . . . . . L. 30

b) attivazione servizio p.t. a carattere temporaneo in locali messi a disposizione dal richiedente (due unità per sei ore di servizio continuativo al pubblico di vendita francobolli e bollatura - bollo figurato o no):

per il primo giorno . . . . . L. 300.000

per ogni giorno successivo al primo . . . . . » 250.000

per ogni ora di servizio al pubblico oltre le sei, nella stessa giornata . . . . . » 20.000

c) attivazione mezzo p.t. a carattere temporaneo in telebus messo a disposizione dall'Amministrazione oltre ai servizi di cui al precedente punto b), per ogni giorno di impiego . . . . . » 100.000

d) attivazione dispacci straordinari, compreso il trasporto con mezzi ordinari dell'Amministrazione, ove richiesto, per ciascun dispaccio . . . . . L. 30.000

e) targhette pubblicitarie per macchine bollatrici:

1) canone base comprensivo del costo delle targhette . . . . . L. 100.000

2) per ogni giorno di utilizzazione:

in uffici corrispondenze e pacchi, uffici principali promiscui ed uffici locali . . . . . L. 20.000

in uffici principali di ferrovia o assimilati . . . . . » 30.000

### 3.17. — Corrispettivi per concessioni di servizi:

a) diritto dovuto all'amministrazione dalle agenzie autorizzate all'accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:

per ogni oggetto . . . . . L. 130

b) diritto dovuto all'amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:

per ogni oggetto . . . . . L. 130

c) diritto che deve essere corrisposto all'amministrazione dai concessionari autorizzati al trasporto di pacchi e colli fino a 20 kg:

per ogni pacco:

fino a 10 kg . . . . . » 700

da 10 kg fino a 20 kg . . . . . » 1.400

### 4. — SERVIZI DI BANCOPOSTA

4.1. — Modulo vaglia . . . . . L. 50

4.2. — Vaglia ordinari:

tassa di emissione:

fino a L. 20.000 . . . . . L. 350

da oltre L. 20.000 fino a L. 50.000 . . . . . » 600

da oltre L. 50.000 fino a L. 200.000 . . . . . » 1.000

da oltre L. 200.000 fino a L. 600.000 . . . . . » 2.000

4.3. — Vaglia fino a L. 20.000 diretti a militari di truppa e dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate:

tassa di emissione . . . . . L. 175

4.4. — Attestazione di emissione dei vaglia:

per ogni attestazione . . . . . L. 250

4.5. — Vaglia telegrafici (oltre la tassa di emissione e quella telegrafica) . . . . . L. 200

4.6. — Vaglia scaduti:

tassa di rimborso:

a) per ogni vaglia ordinario o telegrafico . . . . . L. 700

b) per ogni vaglia di servizio . . . . . » 200

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia ordinari, telegrafici e di servizio non giunti a destinazione e quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

4.7. — Vaglia ordinari e telegrafici smarriti:

tassa per la richiesta di pagamento nel periodo di validità: per ogni vaglia . . . . . L. 700

4.8. — Riscossioni di crediti:

diritto di riscossione per ogni piego d'importo:

fino a L. 200.000 . . . . . L. 650

per ogni 50.000 lire o frazione in più . . . . . » 100

per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:

fino a L. 200.000 . . . . . L. 500

per ogni 50.000 lire o frazione in più . . . . . » 100

4.9. — Conti correnti postali:

a) versamenti:

tassa . . . . . L. 250

sopratassa per tutti i versamenti richiesti

in tempo reale, anche se effettuati sul proprio conto . . . . . » 150

b) pagamenti (da addebitarsi sul conto del traente l'assegno); assegni trasferibili e non trasferibili con recapito in busta al beneficiario:

tassa . . . . . L. 350

Sono esenti dal pagamento della tassa: le operazioni di postagiato; i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le amministrazioni statali e parastatali, regionali e gli altri enti pubblici; i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente; i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni a proprio favore non trasferibili; le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale;

c) estratti di conto richiesti dal correntista:  
per ogni estratto (da addebitarsi sul conto del richiedente) . . . . . L. 250

d) copia del conto richiesta dal correntista:  
per ogni facciata del modello ch.4-bis o per ogni foglio di tabulato o parte di esso (da addebitarsi sul conto del richiedente) . . . . . L. 500

e) rinnovazione degli assegni scaduti di validità:  
diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . . . L. 750

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

Sono parimenti esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni giunti regolarmente a destinazione, il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti purché esso non sia inferiore a L. 20.000.

Se l'assegno è d'importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli che sono applicati sulla domanda di rinnovazione ed annullati dall'ufficio postale accettante;

f) variazione dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:

diritto fisso (da addebitarsi sul conto del richiedente) . . . . . L. 500

g) procedura d'inefficacia per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco, ovvero già riempiti dal traente ma ancora non addebitati sul conto:

diritto fisso (da addebitarsi sul conto) . . . L. 500

h) attestazioni per versamenti effettuati con speciali bollettini e rilascio di un secondo certificato (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione o dell'accreditamento):

per ogni attestazione o certificato oltre le tasse di cui alla lettera a) . . . . . L. 100

i) attestazioni di addebitamento di assegni trasferibili o non trasferibili (rilasciate dagli uffici dei conti correnti sull'apposita parte dell'assegno a quattro tagliandi):

per ogni attestazione . . . . . L. 100

l) revoca assegni o postagiato non ancora addebitati:  
per ciascun assegno o postagiato . . . . . L. 700

m) riaccreditamento assegni non scaduti:  
diritto fisso per ogni assegno . . . . . L. 300

4.10. — Duplicazione di libretti di risparmio:  
per ogni libretto . . . . . L. 1.000

La stessa tassa è dovuta per la rinnovazione di libretti, richiesta entro sei mesi dalla data di emissione del libretto esaurito o deteriorato.

4.11. — Estinzione dei libretti di risparmio: per ogni libretto . . . . . L. 1.000

Se la somma a saldo è inferiore a L. 1.000 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo del saldo.

4.12. — Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:  
per ogni buono dell'importo fino a L. 5.000 . . . L. 100  
per ogni buono dell'importo di L. 10.000, 20.000 e 50.000 . . . . . » 1.500  
per ogni buono dell'importo di L. 100.000 e 250.000 » 2.500  
per ogni buono dell'importo di L. 500.000 e 1.000.000 . . . . . » 3.500

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  
Di Giesi

## TABELLA B

## LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONI E DI VALORE

## LIMITI MASSIMI DI PESO

1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento, pieghi di libri e spedizioni miste . . kg 2  
N.B. — Per i pieghi contenenti un solo volume che ecceda il peso di kg 2 è ammesso l'invio fino al peso di kg 3.

2. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . . . kg 7

3. — Cartoline dell'industria privata, cartoline illustrate, biglietti di visita, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, stampe augurali, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili e cedole di commissioni librarie. . gr 20

4. — Pacchetti postali, campioni di merci, incisioni foniche su dischi, nastro o filo . . . . . kg 1

5. — Bollette e sacchetti per il ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia svolto dagli agenti della amministrazione:

vuoti . . . . . gr 500

con corrispondenza . . . . . kg 2

6. — Pacchi:

a) pacchi postali ordinari . . . . . kg 20

b) pacchi urgenti . . . . . » 5

c) pacchi per i quali è stato corrisposto il diritto di espresso . . . . . » 10

d) pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi . . . . . » 10

## DIMENSIONI MASSIME

1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste: cm 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm 75 di lunghezza con cm 10 di diametro.

2. — Cartoline dell'industria privata: cm 10,7 × cm 15.

3. — Fatture commerciali, cartoline illustrate, biglietti di visita, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, cedole di commissioni librarie, stampe augurali e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili: cm 12 × cm 23,5 (tolleranza + 2 mm).

4. — Pacchetti postali e campioni: cm 45 × 20 × 10 o, se a forma di rotolo, cm 45 di lunghezza con cm 15 di diametro. In entrambi i casi tali dimensioni possono variare purché la relativa somma non risulti rispettivamente superiore ai cm 75 o cm 60.

5. — Incisioni foniche su dischi, nastro o filo: cm 45 × 45 × 20.

6. — Bollette e sacchetti per il ritiro di corrispondenze, quando il servizio sia svolto da agenti dell'amministrazione: cm 50 × 30.

7. — Pacchi:

a) pacchi normali: lunghezza m 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 2;

b) pacchi ingombranti: lunghezza m 1,50; somma di questa e del giro massimo misurato come sopra, m 3.

## DIMENSIONI MINIME

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × cm 14 (tolleranza - 2 mm).

b) Il volume dei pacchi postali non può essere inferiore a un decimetro cubo.

## LIMITI DI VALORE

1. — Assicurazione ordinaria e convenzionale:

a) nei rapporti tra uffici principali e uffici locali:  
per le corrispondenze e per i pacchi . . . L. 2.000.000

b) nei rapporti degli uffici predetti con le agenzie e fra queste ultime:

per le corrispondenze e per i pacchi . . . L. 1.000.000

c) nei rapporti degli uffici indicati nelle lettere precedenti con le ricevitorie e fra queste ultime:

per le corrispondenze e per i pacchi . . . L. 100.000



2. — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze ed i pacchi:

lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali, campioni (a condizione che tutti i predetti oggetti siano spediti in raccomandazione od eventualmente, per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

nei rapporti tra uffici principali, uffici locali e agenzie . . . . . L. 500.000  
nei rapporti degli uffici predetti con le ricevitorie e fra queste . . . . . » 25.000

3. — Vaglia postali:

a) vaglia a taxa (salvo le eccezioni autorizzate dalla amministrazione):

limite minimo per ogni vaglia . . . . . L. 100  
limite massimo per ciascun vaglia . . . . . » 600.000

b) vaglia di servizio:

nessun limite per i vaglia emessi nell'interesse della amministrazione;

per quelli emessi nell'interesse di altri enti od amministrazioni il limite massimo è:

per gli uffici principali . . . . . L. 5.000.000  
per gli uffici locali . . . . . » 1.000.000  
per le agenzie . . . . . » 600.000

4. — Riscossione di crediti:

negli uffici principali e negli uffici locali . . . L. 1.000.000  
nelle agenzie . . . . . » 500.000

5. — Conti correnti postali:

a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dalla amministrazione):

il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti effettuabili in contanti in uno stesso giorno è:

per gli uffici principali e le sezioni «cassa» degli uffici dei conti correnti . . . . . L. 10.000.000  
per gli uffici locali di rilevante entità . . . » 7.000.000  
per gli uffici locali di media entità . . . » 4.000.000  
per gli uffici locali di minore entità e per le agenzie . . . . . » 1.000.000

I limiti anzidetti valgono per i versamenti effettuati dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Nessun limite è stabilito per le operazioni di postagiorno, nonché per quelle eseguite presso le casse provinciali delle poste.

b) limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dalla amministrazione):

per i versamenti ed i postagiorno . . . . . L. 100  
per gli assegni trasferibili e non trasferibili » 1.000

Le operazioni eseguite nell'interesse dell'amministrazione non sono soggette ad alcun limite.

6. — Risparmi:

a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dalla amministrazione):

per gli uffici principali . . . . . L. 10.000.000  
per gli uffici locali di rilevante entità . . . » 7.000.000  
per gli uffici locali di media entità . . . » 4.000.000  
per gli uffici locali di minore entità e per le agenzie . . . . . » 1.000.000

Non sono soggette ad alcun limite di somma le operazioni concernenti il servizio dei depositi di beneficenza e dei depositi giudiziari;

b) limiti minimi (salvo le eccezioni stabilite dall'amministrazione) . . . . . L. 100

7. — Buoni postali fruttiferi: l'importo complessivo dei buoni che ciascun ufficio può emettere o rimborsare giornalmente a favore della stessa persona o del medesimo ente non può eccedere, salvo speciale autorizzazione dell'amministrazione:

per gli uffici principali . . . . . L. 10.000.000  
per gli uffici locali di rilevante entità . . . » 7.000.000  
per gli uffici locali di media entità . . . » 4.000.000  
per gli uffici locali di minore entità e per le agenzie . . . . . » 1.000.000

L'ufficio abilitato all'emissione dei buoni di un determinato taglio è, nel contempo, autorizzato a rimborsare il buono emesso anche se il suo importo totale, per capitale e interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'ufficio stesso.

8. — Operazioni effettuate nei recapiti: i recapiti autorizzati a disimpegnare determinati servizi a danaro possono effettuare operazioni entro i limiti d'importo stabiliti per gli uffici locali o agenzie, secondo l'equiparazione che a tali fini è dichiarata dall'amministrazione.

9. — Operazioni effettuate per il tramite dei portalettere: il limite massimo delle operazioni per le quali i portalettere possono servire da intermediari tra il pubblico e gli uffici è stabilito in L. 50.000.

10. — Operazioni eseguite in titoli anziché in contanti: le operazioni che non implicino un effettivo movimento di danaro, e siano cioè effettuate mediante quietanza di titoli nominativi pagabili presso l'ufficio postale, anziché in contanti, possono essere eseguite per qualsiasi importo, prescindendo dai limiti massimi stabiliti per le singole categorie di uffici, fermo restando, quando trattasi di emissione di vaglia, il limite massimo di cui al precedente n. 3 a) per ciascun vaglia. Eguale trattamento si applica alle operazioni di versamento o deposito e di pagamento o rimborso eseguite, alle condizioni stabilite dall'amministrazione, mediante vaglia o assegni liberi della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, fedi di credito e polizze del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed assegni circolari degli Istituti di credito indicati dall'amministrazione stessa.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

DI GIESI

TABELLA C

INDENNITA' PER LA PERDITA DI CORRISPONDENZE RACCOMANDATE E PER LA PERDITA, MANOMISSIONE OD AVARIA DEI PACCHI.

1. — L'indennità dovuta agli utenti per la perdita totale di corrispondenze raccomandate è stabilita nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione.

2. — L'indennità dovuta agli utenti per la perdita, manomissione od avaria dei pacchi (esclusi quelli con valore dichiarato) è stabilita entro il limite massimo di dieci volte l'importo della taxa di spedizione dei pacchi ordinari; oltre tale indennità i mittenti hanno diritto, nel caso di smarrimento, manomissione od avaria totale del contenuto, al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

DI GIESI

TABELLA D

TARIFFE TELEGRAFICHE

5. — SERVIZI ORDINARI

5.1. — Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento:  
tassa fissa fino a dieci parole . . . . . L. 1.500  
per ogni parola in più . . . . . » 50

5.2. — Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento:  
tassa fissa fino a dieci parole . . . . . L. 3.000  
per ogni parola in più . . . . . » 100

5.3. — Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari:  
tassa fissa . . . . . L. 2.200  
per ogni parola aggiunta dal mittente . . . . . » 50

5.4. — Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti:

tassa fissa . . . . .	L. 4.400
per ogni parola aggiunta dal mittente . . . . .	» 100

5.5. — Fonotelegrammi privati e di Stato a pagamento, con un massimo di sedici parole, accettati dai posti telefonici pubblici espressamente autorizzati (Fonotel):

tassa fissa . . . . .	L. 1.800
-----------------------	----------

5.6. — Telegrammi « Oceano »:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . .	L. 1.500
per ogni parola in più . . . . .	» 50

5.7. — Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie di informazioni:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . .	L. 350
per ogni parola in più . . . . .	» 15

5.8. — Telegrammi meteorologici (OBS), a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . .	L. 350
per ogni parola in più . . . . .	» 10

5.9. — Telegrammi con più indirizzi (TMx) o più destinazioni privati e di Stato a pagamento:

a) per ogni telegramma ordinario:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . .	L. 1.500
per ogni parola in più . . . . .	» 50

b) per ogni telegramma urgente:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . .	L. 3.000
per ogni parola in più . . . . .	» 100

## 6. — SERVIZI FOTOTELEGRAFICI

6.1. — Trasmissioni di fototelegrammi fra posti fototelegrafici pubblici fissi e fra questi ed i posti fototelegrafici privati:

a) fototelegrammi del formato cm 18×9,9: quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . . L. 1.400

b) fototelegrammi del formato cm 18×13,2: quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . . » 1.800

c) fototelegrammi del formato cm 18×16,5: cinque unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . . » 1.800

d) fototelegrammi del formato cm 18×19,8: sei unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . . » 1.800

6.2. — Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti fototelegrafici privati fissi e diretti a posti fototelegrafici pubblici:

pagamento di una tassa telefonica pari alla durata della effettiva occupazione del circuito (in unità telefoniche indivisibili di tre minuti) più una unità telefonica per l'approntamento del collegamento richiesto;

detta tassa va maggiorata della soprattassa telegrafica prevista nella precedente voce 6.1. a seconda del formato.

6.3. — Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili statali e diretti a posti fissi pubblici e privati:

le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste al punto 6.1.;

le dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . . L. 2.400

6.4. — Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili privati nazionali od esteri autorizzati:

a) trasmissioni dirette a posti statali:

le tasse telefoniche da applicarsi per il servizio interno sono quelle previste al punto 6.2.;

dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . . L. 2.400

b) trasmissioni dirette a posti privati:

le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste al punto 6.2.;

dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . . L. 2.400

per ogni unità o frazione oltre le prime quattro di occupazione del circuito, la soprattassa telegrafica va maggiorata di . . . . . » 600

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

DI GIESI

TABELLA E

## 7. — TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE, RADIOFOTOTELEGRAFICHE, RADIOTELEX E RADIOTELEFONICHE MARITTIME.

7.1. — Radiotelegrammi scambiati, via stazioni radiocostiere p.t. italiane, tra l'Italia e le navi mercantili italiane:

tassa costiera per ogni parola . . . . .	L. 130
tassa di bordo per ogni parola . . . . .	» 90

oltre le normali tasse telegrafiche.

Quando si tratti di radiotelegrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana scambiati con lo stato maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili e militari (PRID), ferme restando le normali tasse telegrafiche, le tasse costiera e di bordo sono ridotte come segue:

tassa costiera per ogni parola . . . . .	L. 90
tassa di bordo per ogni parola . . . . .	» 60
tassa costiera per i normali radiotelegrammi scambiati con le navi da guerra italiane, a parola . . . . .	» 130

7.2. — Radiofototelegrammi scambiati, via stazioni radio costiere p.t. italiane, fra l'Italia e le navi mercantili italiane:

	Mediterraneo	Altri mari
a) formato di cm 18×9,9:		
tassa costiera . . . . .	L. 4.950	9.900
tassa di bordo . . . . .	» 4.950	9.900
tassa di linea { telegrafica . . . . .	» 2.000	2.000
{ di prosecuzione . . . . .	» 1.500	1.500
Totale . . . . .	L. 13.400	23.300
b) formato di cm 18×13,2:		
tassa costiera . . . . .	L. 6.200	12.400
tassa di bordo . . . . .	» 6.200	12.400
tassa di linea { telegrafica . . . . .	» 2.000	2.000
{ di prosecuzione . . . . .	» 1.500	1.500
Totale . . . . .	L. 15.900	28.300
c) formato di cm 18×16,5:		
tassa costiera . . . . .	L. 7.450	14.900
tassa di bordo . . . . .	» 7.450	14.900
tassa di linea { telegrafica . . . . .	» 2.000	2.000
{ di prosecuzione . . . . .	» 1.500	1.500
Totale . . . . .	L. 18.400	33.300
d) formato di cm 18×19,8:		
tassa costiera . . . . .	L. 8.650	17.300
tassa di bordo . . . . .	» 8.650	17.300
tassa di linea { telegrafica . . . . .	» 2.000	2.000
{ di prosecuzione . . . . .	» 1.500	1.500
Totale . . . . .	L. 20.800	38.100

7.3. — Comunicazioni radiotelex scambiate su onde decametriche (HF), tramite stazioni radiocostiere p.t. italiane, tra utenti in territorio nazionale e navi italiane:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera . . . . .	L. 2.400
tassa di bordo . . . . .	» 1.650
tassa di linea: compresa nella tassa costiera . . . . .	» —
Totale . . . . .	L. 4.050



Dopo la prima unità di tre minuti, per ogni minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

7.4. — Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde medie (MF):

per la prima unità di tre minuti:	
tassa costiera	L. 1.050
tassa di bordo .	» 750
tassa di linea	» 600
<hr/>	
Totale .	L. 2.400

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e lo stato maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:	
tassa costiera	L. 750
tassa di bordo .	» 450
tassa di linea	» 600
<hr/>	
Totale .	L. 1.800

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

7.5. — Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde metriche (VHF):

per la prima unità di tre minuti:	
tassa costiera	L. 600
tassa di bordo .	» 450
tassa di linea	» 600
<hr/>	
Totale .	L. 1.650

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

7.6. — Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde decametriche (HF):

per la prima unità di tre minuti:	
tassa costiera	L. 2.100
tassa di bordo .	» 1.650
tassa di linea	» 600
<hr/>	
Totale .	L. 4.350

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e lo stato maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:	
tassa costiera . . . . .	L. 1.500
tassa di bordo . . . . .	» 1.110
tassa di linea . . . . .	» 600
<hr/>	
Totale .	L. 3.210

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse per unità di conversazione (tassa di preparazione).

7.7. — Per le conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale, già presenti ad un posto telefonico pubblico per appuntamento convenuto fra gli interessati, e navi in navigazione:

si applicano le tariffe normali.

Se la persona chiamata non è presente al posto telefonico pubblico si percepisce la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche

7.8. — Conversazioni « personali »:

a) per le conversazioni radiotelefoniche « personali » valevoli nel senso bordoterra (dirette a numero telefonico di abbonato o ad un numero interno di impianto telefonico) si percepisce una soprattassa pari ad un terzo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione;

b) per le conversazioni radiotelefoniche « personali » al posto telefonico pubblico, oltre alla soprattassa di cui al punto a), si percepisce una tassa di recapito di importo uguale a quello del diritto di espresso;

c) per le conversazioni radiotelefoniche « personali » di cui ai punti a) e b), non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce, oltre la soprattassa e la tassa indicata nei medesimi punti a) e b), anche la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  
DI GIESI

TABELLA F

8. — TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEX

8.1. — Comunicazioni urbane:

minimo un minuto . . . . .	L. 80
ogni minuto successivo o frazione . . . . .	» 40

8.2. — Comunicazioni interurbane:

con distanza tra i capoluoghi di provincia fino a 200 km in linea d'aria:

minimo un minuto . . . . .	L. 240
ogni minuto successivo o frazione . . . . .	» 120

con distanza tra i capoluoghi di provincia superiore a 200 km in linea d'aria:

minimo un minuto . . . . .	L. 400
ogni minuto successivo o frazione . . . . .	» 200

Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia.

La tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%.

Per i collegamenti ordinari (durata minima un anno) deve essere garantito per ciascun posto telex un traffico minimo annuo nella misura di . . . . L. 400.000

Limitatamente ai posti ubicati nella stessa sede di utente e selezionabili a ricerca automatica progressiva da un unico numero telex, il traffico minimo da garantire e fissato nella seguente misura:

per due posti . . . . .	L. 700.000
per tre posti . . . . .	» 1.000.000
per quattro posti . . . . .	» 1.300.000
per ogni altro posto, dopo i primi quattro posti	» 400.000

Ai fini del computo del traffico minimo svolto dai predetti posti telex è ammessa la compensazione, nel senso che detto traffico viene calcolato sulla base di quello complessivo svolto dai posti in uso al medesimo utente ed ubicati in un'unica sede operativa.

Per i collegamenti provvisori (durata minima quindici giorni), il titolare del posto telex deve garantire un traffico minimo di . . . . . L. 25.000

83. — Comunicazioni telex da e per i posti pubblici: oltre alla normale tariffa telex è dovuta la seguente soprattassa: per ogni comunicazione telex in partenza dai posti pubblici da effettuarsi mediante l'esclusivo intervento dell'operatore dell'amministrazione:

minimo un minuto . . . . .	L.	800
ogni minuto successivo o frazione . . . . .	»	150

(la durata della comunicazione è data dal tempo rilevato ai fini della tassazione della conversazione telex)

per ogni comunicazione telex in arrivo . . . . .	»	250
--	---	-----

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  
DI GIEST

TARIFFE POSTALI

1. — CORRISPONDENZE

TABELLA 1

1.1. — Lettere (1):		
fino a 20 gr invii normalizzati (2) (3) . . . . .	L.	300
da oltre 20 gr fino a 50 gr . . . . .	»	550
da oltre 50 gr fino a 100 gr . . . . .	»	700
da oltre 100 gr fino a 250 gr . . . . .	»	1.400
da oltre 250 gr fino a 500 gr . . . . .	»	2.700
da oltre 500 gr fino a 1000 gr . . . . .	»	4.500
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr . . . . .	»	7.000
1.2. — Biglietti postali (1) . . . . .		
	L.	200
1.3. — Fatture commerciali: invii normalizzati (2) (4) . . . . .		
	L.	250
1.4. — Carte manoscritte:		
fino a 100 gr . . . . .	L.	600
da oltre 100 gr fino a 250 gr . . . . .	»	1.300
da oltre 250 gr fino a 500 gr . . . . .	»	2.600
da oltre 500 gr fino a 1000 gr . . . . .	»	4.300
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr . . . . .	»	6.500
1.5. — Cartoline di Stato e dell'industria privata (1) - Avvisi di ricevimento e di pagamento . . . . .		
	L.	200
1.6. — Cartoline illustrate - Biglietti di visita - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa - Stampe augurali: invii normalizzati (2) (5) . . . . .		
	L.	200
1.7. — Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce 1.9, e cedole di commissioni librerie:		
fino a 20 gr invii normalizzati (2) (3) . . . . .	L.	120
da oltre 20 gr fino a 50 gr . . . . .	»	150
da oltre 50 gr fino a 100 gr . . . . .	»	220
da oltre 100 gr fino a 250 gr . . . . .	»	270
da oltre 250 gr fino a 500 gr . . . . .	»	600
da oltre 500 gr fino a 1000 gr . . . . .	»	800
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr . . . . .	»	1.200
1.8. — Pieghi di libri:		
fino a 500 gr . . . . .	L.	400
da oltre 500 gr fino a 1000 gr . . . . .	»	700
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr . . . . .	»	900
1.9. — Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1000 esemplari:		
gruppo 1°: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate:		
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . .	L.	1
per ogni 50 gr o frazione in più . . . . .	»	0,50

(1) Alle lettere, ai biglietti postali ed alle cartoline con corrispondenza epistolare diretti a militari di truppa dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate si applica la metà della tariffa ordinaria.  
(2) Vedasi art. 2 del presente decreto.  
(3) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.  
(4) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle carte manoscritte.  
(5) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle lettere del secondo scaglione di peso.

gruppo 1°-bis: settimanali di informazione aventi prezzo di vendita non superiore a quello dei quotidiani:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . .	L.	150
per ogni 50 gr o frazione in più . . . . .	»	0,50

gruppo 2°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta ogni quindici giorni:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . .	L.	10
per ogni 50 gr o frazione in più . . . . .	»	4,50

gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . .	L.	12
per ogni 50 gr o frazione in più . . . . .	»	6

gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . .	L.	24
per ogni 50 gr o frazione in più . . . . .	»	12

gruppo 5°: stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse, purchè si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . .	L.	44
per ogni 50 gr o frazione in più . . . . .	»	22

Per poter fruire della tariffa del 5° gruppo le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti propri o altrui venduti per posta.

Per esigenze di servizio, e con l'assenso del mittente, i cataloghi possono essere consegnati in ufficio, previo recapito al destinatario di avvisi di arrivo.

Stampe propagandistiche delle case editrici o librerie per la vendita per corrispondenza di libri propri purchè si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . .	L.	30
per ogni 50 gr o frazione in più . . . . .	»	10

Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.

Stampe periodiche dei primi 4 gruppi della presente voce, contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate — anche se non numerate o numerate a parte — od incorporata nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico:

tariffe di cui alla voce 1.7. (stampe non periodiche).

La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.

Inseriti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli, ecc., locandine, cartelli reclamistici, cedole o fogli di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi, o dello stesso formato ma non impaginati:

per ciascuno oggetto:		
per ogni 50 gr o frazione . . . . .	L.	20

Gli inseriti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.

Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 40 grammi, fatta eccezione per i giornali quotidiani e i settimi numeri degli stessi, non potute recapitare per qualunque ragione:

per ciascun oggetto . . . . .	L.	100
-------------------------------	----	-----

1.10. — Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e di periodici aventi carattere politico, sindacale o culturale: invii normalizzati (1) (2) . . . . .

	L.	15
--	----	----

(1) Vedasi art. 2 del presente decreto.  
(2) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle fatture commerciali normalizzate.

1.11. — Pacchetti postali - Campioni di merci - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:

fino a 100 gr . . . . .	L. 350
da oltre 100 gr fino a 250 gr . . . . .	» 600
da oltre 250 gr fino a 500 gr . . . . .	» 1.250
da oltre 500 gr fino a 1000 gr . . . . .	» 1.800

**2. — PACCHI**

2.1. — Bollettino di spedizione . . . . . L. 200

2.2. — Pacchi ordinari:

a) normali:

fino a 1 kg . . . . .	L. 1.300
da oltre 1 kg fino a 3 kg . . . . .	» 1.500
da oltre 3 kg fino a 5 kg . . . . .	» 1.900
da oltre 5 kg fino a 10 kg . . . . .	» 3.200
da oltre 10 kg fino a 15 kg . . . . .	» 3.900
da oltre 15 kg fino a 20 kg . . . . .	» 4.600

b) ingombranti:

tariffe di cui alla lettera a) maggiorate del 100%.

2.3. — Pacchi urgenti (oltre il diritto fisso per recapito per espresso):

a) normali:

tariffe di cui alla lettera a) dei pacchi ordinari maggiorate del 100%;

b) ingombranti:

tariffe di cui alla lettera a) della presente voce maggiorate del 100%.

2.4. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi (fino a 10 kg):

a) normali: tariffa unica . . . . . L. 600

b) ingombranti: tariffa unica . . . . . » 1.200

2.5. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi dopo tre giorni non festivi di giacenza (con un massimo di L. 5.000) L. 300

**3 - SERVIZI ACCESSORI, SERVIZI VARI E SERVIZI IN CONCESSIONE**

3.1. — Diritto di raccomandazione (oltre la tassa di franchatura):

a) per le corrispondenze chiuse e aperte eccettuate quelle indicate alla successiva lettera b) . . . L. 600

b) per le stampe periodiche spedite in abbonamento . . . . . » 300

3.2. — Soprattassa di trasporto aereo:

L.C. - lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagi, avvisi di ricevimento o di pagamento . . . . . L. nulla

A.O. - tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C.:

per ogni 50 gr o frazione . . . . . » 25

Pacchi:

fino a 1000 gr . . . . .	» 600
per ogni 500 gr o frazione in più . . . . .	» 300

Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali fino a 20 kg.

I pacchi inviati per via aerea fino a kg 10 sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla soprattassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso.

Sia la soprattassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.

3.3. — Diritto di assicurazione:

1) assicurazione convenzionale delle corrispondenze fino a L. 10.000 con suggellatura facoltativa (oltre la tassa di franchatura e di raccomandazione) . . . L. 500

2) assicurazione ordinaria ed assicurazione convenzionale di valore superiore a L. 10.000:

a) tassa di assicurazione:

sulle corrispondenze, oltre la tassa di franchatura e di raccomandazione, per ogni 100.000 lire o frazione . . . . . » 1.200

sui pacchi, oltre la tassa di franchatura, per ogni 100.000 lire o frazione . . . . . » 3.000

b) tassa unica supplementare, per le particolari misure di sicurezza da adottare per le corrispondenze ed i pacchi con valore dichiarato superiore a L. 100.000 » 15.000

3) assicurazione contro i rischi di forza maggiore: tariffa di cui al punto 2), lettera a) maggiorata del 100%, oltre la tassa unica di cui al punto 2), lettera b) qualora il valore dichiarato superi le L. 100.000.

3.4. — Diritto di assegno (oltre le tasse di franchatura normali) . . . . . L. 400

3.5. — Diritto di espresso (oltre le tasse di franchatura normali): per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco . . . . . L. 700

3.6. — Fermo in posta e fermo telegrafo:

diritto fisso . . . . . L. 150

3.7. — Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette di impostazione . . . . . L. 250

3.8. — Provvigione:

a) sugli importi degli abbuoni agli utenti di macchine affrancatrici: 15%;

b) per la tenuta dei conti di credito: 15%;

c) per la tenuta dei conti di credito speciali: 20%.

3.9. — Legalizzazione atti:

per ogni operazione (oltre le tasse di franchatura normali) . . . . . L. 3.000

3.10. — Notificazione atti giudiziari:

a) franchatura del piego in base alle tariffe vigenti;

b) raccomandazione del piego in base alle tariffe vigenti;

c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione in base alle tariffe vigenti.

3.11. — Caselle postali:

nolo mensile:

per le caselle aperte . . . . . L. 500

per le caselle chiuse piccole . . . . . » 750

per le caselle chiuse medie . . . . . » 1.000

per le caselle chiuse grandi . . . . . » 1.200

3.12. — Ritiro corrispondenze a mezzo bollette e sacchi:

se a cura degli interessati: diritto mensile . . . L. 1.000

se a cura dell'amministrazione: diritto mensile » 7.500

3.13. — Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . . L. 7.500

3.14. — Tessere postali di riconoscimento . . . . L. 700

3.15. — Diritto fisso: per la richiesta in visione di titoli pagati - per contrordini e disposizioni dati dai mittenti o dai destinatari - per conoscere l'esito di titoli postali . . . . . L. 1.000

3.16. — Servizi filatelici:

a) affrancatura di buste filateliche, ai fini dell'obliterazione, oltre al costo del francobollo e delle buste, per ciascun pezzo . . . . . L. 30

b) attivazione servizio p.t. a carattere temporaneo in locali messi a disposizione dal richiedente (due unità per sei ore di servizio continuativo al pubblico di vendita francobolli o bollatura, bollo figurato o no):

per il primo giorno . . . . . » 300.000

per il giorno successivo al primo . . . . . » 250.000

per ogni ora di servizio al pubblico oltre le sei, nella stessa giornata . . . . . » 20.000

c) attivazione mezzo p.t. a carattere temporaneo in telebus messo a disposizione dall'amministrazione, oltre ai servizi di cui al precedente punto b), per ogni giorno di impiego . . . . . » 100.000

d) attivazione dispacci straordinari, compreso il trasporto con mezzi ordinari dell'amministrazione, ove richiesto, per ciascun dispaccio . . . . . » 30.000

e) targhette pubblicitarie per macchine boltratrici:

1) canone base comprensivo del costo delle targhette . . . . . » 100.000

2) per ogni giorno di utilizzazione:	
in uffici corrispondenze e pacchi, uffici principali promiscui ed uffici locali . . . . .	» 20.000
in uffici principali di ferrovia o assimilati . . . . .	» 30.000
3.17. — Corrispettivi per concessioni di servizi:	
a) diritto dovuto all'amministrazione dalle agenzie autorizzate all'accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:	
per ogni oggetto . . . . .	L. 200
b) diritto dovuto all'amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:	
per ogni oggetto . . . . .	L. 200
c) diritto che deve essere corrisposto all'amministrazione dai concessionari autorizzati al trasporto di pacchi e colli fino a 20 kg:	
per ogni pacco:	
fino a 10 kg . . . . .	L. 900
da 10 kg fino a 20 kg . . . . .	» 1.800
<b>4 - SERVIZI DI BANCOPOSTA</b>	
4.1. — Modulo vaglia . . . . .	L. 50
4.2. — Vaglia ordinari:	
tassa di emissione:	
fino a L. 20.000 . . . . .	L. 450
da oltre L. 20.000 fino a L. 50.000 . . . . .	» 950
da oltre L. 50.000 fino a L. 200.000 . . . . .	» 1.500
da oltre L. 200.000 fino a L. 600.000 . . . . .	» 2.500
4.3. — Vaglia fino a L. 20.000 diretti a militari di truppa e dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate:	
tassa di emissione . . . . .	L. 225
4.4. — Attestazione di emissione dei vaglia:	
per ogni attestazione . . . . .	L. 400
4.5. — Vaglia telegrafici (oltre la tassa di emissione e quella telegrafica) . . . . .	L. 200
4.6. — Vaglia scaduti:	
tassa di rimborso:	
a) per ogni vaglia ordinario o telegrafico . . . . .	L. 1.000
b) per ogni vaglia di servizio . . . . .	» 300
Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia ordinari, telegrafici e di servizio non giunti a destinazione e quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.	
4.7. — Vaglia ordinari e telegrafici smarriti:	
tassa per la richiesta di pagamento nel periodo di validità:	
per ogni vaglia . . . . .	L. 1.000
4.8. — Riscossioni di crediti:	
diritto di riscossione per ogni piego d'importo:	
fino a L. 200.000 . . . . .	L. 750
per ogni 50.000 lire o frazione in più . . . . .	» 150
per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:	
fino a L. 200.000 . . . . .	L. 600
per ogni 50.000 lire o frazione in più . . . . .	» 150
4.9. — Conti correnti postali:	
a) versamenti:	
tassa . . . . .	L. 350
soprattassa per tutti i versamenti richiesti in tempo reale, anche se effettuati sul proprio conto . . . . .	» 150
b) pagamenti (da addebitarsi sul conto del traente l'assegno):	
assegni trasferibili e non trasferibili con recapito in busta al beneficiario:	
tassa . . . . .	L. 500

Sono esenti dal pagamento della tassa: le operazioni di postagiuro; i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le amministrazioni statali e parastatali, regionali e gli altri enti pubblici; i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente; i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni a proprio favore non trasferibili; le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale;

c) estratti di conto richiesti dal correntista:	
per ogni estratto (da addebitarsi sul conto del richiedente) . . . . .	L. 300
d) copia del conto richiesta dal correntista:	
per ogni facciata del modello ch 4bis o per ogni foglio di tabulato o parte di esso (da addebitarsi sul conto del richiedente) . . . . .	L. 600
e) rinnovazione degli assegni scaduti di validità:	
diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . . .	» 1.000

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

Sono parimenti esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni giunti regolarmente a destinazione, il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti purchè esso non sia inferiore a L. 20.000.

Se l'assegno è d'importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli che sono applicati sulla domanda di rinnovazione ed annullati dall'ufficio postale accettante;

f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:

diritto fisso (da addebitarsi sul conto del richiedente) . . . . .	L. 600
--	--------

g) procedura d'inefficacia per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco, ovvero già riempiti dal traente ma ancora non addebitati sul conto:

diritto fisso (da addebitarsi sul conto) . . . . .	L. 700
--	--------

h) attestazioni per versamenti effettuati con speciali bollettini e rilascio di un secondo certificato (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione o dell'accreditamento):

per ogni attestazione o certificato oltre le tasse di cui alla lettera a) . . . . .	L. 200
---	--------

i) attestazioni di addebitamento di assegni trasferibili o non trasferibili (rilasciate dagli uffici dei conti correnti sull'apposita parte dell'assegno a quattro tagliandi):

per ogni attestazione . . . . .	L. 200
---------------------------------	--------

l) revoca assegni o postagiuro non ancora addebitati:

per ciascun assegno o postagiuro . . . . .	L. 1.000
--	----------

m) riaccredito assegni non scaduti:

diritto fisso per ogni assegno . . . . .	L. 400
--	--------

4.10. — Duplicazione di libretti di risparmio:

per ogni libretto . . . . .	L. 1.500
-----------------------------	----------

La stessa tassa è dovuta per la rinnovazione di libretti, richiesta entro sei mesi dalla data di emissione del libretto esaurito o deteriorato.

4.11. — Estinzione dei libretti di risparmio: per ogni libretto . . . . .

L. 1.000	Se la somma a saldo è inferiore a L. 1.000 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo del saldo.
----------	--

4.12. — Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:

per ogni buono dell'importo fino a L. 5.000 . . . . .	L. 100
per ogni buono dell'importo di L. 10.000, 20.000 e 50.000 . . . . .	» 2.000
per ogni buono dell'importo di L. 100.000 e 250.000 . . . . .	» 3.000
per ogni buono dell'importo di L. 500.000 e 1.000.000 . . . . .	» 4.000

**Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni**  
**DI GIUSTI**

TABELLA 2

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONI E DI VALORE

LIMITI MASSIMI DI PESO

- 1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento, pieghi di libri e spedizioni miste . . . . . kg 2  
*N.B.* — Per i pieghi contenenti un solo volume che ecceda il peso di kg 2 è ammesso l'invio fino al peso di kg 3.
- 2. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . . . kg 7
- 3. — Cartoline dell'industria privata, cartoline illustrate, biglietti di visita, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, stampe augurali, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili e cedole di commissioni librerie . . . . . gr 20
- 4. — Pacchetti postali, campioni di merci, incisioni foniche su dischi, nastro o filo . . . . . kg 1
- 5. — Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia svolto dagli agenti dell'amministrazione:
  - vuoti . . . . . gr 500
  - con corrispondenza . . . . . kg 2
- 6. — Pacchi:
  - a) pacchi postali ordinari . . . . . kg 20
  - b) pacchi urgenti . . . . . » 5
  - c) pacchi per i quali è stato corrisposto il diritto di espresso . . . . . » 10
  - d) pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi . . . . . » 10

DIMENSIONI MASSIME

- 1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste: cm 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm 75 di lunghezza con cm 10 di diametro.
- 2. — Cartoline dell'industria privata: cm 10,7 x cm 15.
- 3. — Fatture commerciali, cartoline illustrate, biglietti di visita, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, cedole di commissioni librerie, stampe augurali e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili: cm 12 x cm 23,5 (tolleranza + 2 mm).
- 4. — Pacchetti postali e campioni: cm 45 x 20 x 10 o, se a forma di rotolo, cm 45 di lunghezza con cm 15 di diametro.  
 In entrambi i casi tali dimensioni possono variare purchè la relativa somma non risulti rispettivamente superiore ai cm 75 o cm 60.
- 5. — Incisioni foniche su dischi, nastro o filo: cm 45 x 45 x 20.
- 6. — Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenze, quando il servizio sia svolto da agenti dell'amministrazione: cm 50 x 30.
- 7. — Pacchi:
  - a) pacchi normali: lunghezza m 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m. 2;
  - b) pacchi ingombranti: lunghezza m 1,50; somma di questa e del giro massimo, misurato come sopra, m 3.

DIMENSIONI MINIME

- a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 x 14 (tolleranza - 2 mm);
- b) il volume dei pacchi postali non può essere inferiore a un decimetro cubo.

LIMITI DI VALORE

- 1. — Assicurazione ordinaria e convenzionale:
  - a) nei rapporti tra uffici principali e uffici locali: per le corrispondenze e per i pacchi . . . . . L. 2.000.000
  - b) nei rapporti degli uffici predetti con le agenzie e fra queste ultime: per le corrispondenze e per i pacchi . . . . . L. 1.000.000

- c) nei rapporti degli uffici indicati nelle lettere precedenti con le ricevitorie e fra queste ultime: per le corrispondenze e per i pacchi . . . . . L. 100.000
- 2. — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze ed i pacchi:
  - lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali, campioni (a condizione che tutti i predetti oggetti siano spediti in raccomandazione od eventualmente, per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:
    - nei rapporti tra uffici principali, uffici locali e agenzie . . . . . L. 500.000
    - nei rapporti degli uffici predetti con le ricevitorie e fra queste . . . . . » 25.000
- 3. — Vaglia postali:
  - a) vaglia a tassa (salvo le eccezioni autorizzate dall'amministrazione):
    - limite minimo per ogni vaglia . . . . . L. 100
    - limite massimo per ciascun vaglia . . . . . » 600.000
  - b) vaglia di servizio:
    - Nessun limite per i vaglia emessi nell'interesse dell'amministrazione:
      - per quelli emessi nell'interesse di altri enti od amministrazioni il limite massimo è:
        - per gli uffici principali . . . . . L. 5.000.000
        - per gli uffici locali . . . . . » 1.000.000
        - per le agenzie . . . . . » 600.000
- 4. — Riscossione di crediti:
  - negli uffici principali e negli uffici locali . . . . . L. 1.000.000
  - nelle agenzie . . . . . » 500.000
- 5. — Conti correnti postali:
  - a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'amministrazione):
    - Il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti effettuabili in contanti in uno stesso giorno è:
      - per gli uffici principali e le sezioni « cassa » degli uffici dei conti correnti . . . . . L. 10.000.000
      - per gli uffici locali di rilevante entità . . . . . » 7.000.000
      - per gli uffici locali di media entità . . . . . » 4.000.000
      - per gli uffici locali di minore entità e per le agenzie . . . . . » 1.000.000
    - I limiti anzidetti valgono per i versamenti effettuati dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.
    - Nessun limite è stabilito per le operazioni di postagiuro, nonchè per quelle eseguite presso le casse provinciali delle poste;
    - b) limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'amministrazione):
      - per i versamenti ed i postagiuro . . . . . L. 100
      - per gli assegni trasferibili e non trasferibili . . . . . » 1.000
    - Le operazioni eseguite nell'interesse dell'amministrazione non sono soggette ad alcun limite.
- 6. — Risparmi:
  - a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'amministrazione):
    - per gli uffici principali . . . . . L. 10.000.000
    - per gli uffici locali di rilevante entità . . . . . » 7.000.000
    - per gli uffici locali di media entità . . . . . » 4.000.000
    - per gli uffici locali di minore entità e per le agenzie . . . . . » 1.000.000
  - Non sono soggette ad alcun limite di somma le operazioni concernenti il servizio dei depositi di beneficenza e dei depositi giudiziari;
  - b) limiti minimi (salvo le eccezioni stabilite dall'amministrazione) . . . . . L. 100

7. — Buoni postali fruttiferi: l'importo complessivo dei buoni che ciascun ufficio può emettere o rimborsare giornalmente a favore della stessa persona o del medesimo ente non può eccedere, salvo speciale autorizzazione dell'amministrazione:

per gli uffici principali . . . . .	L. 10.000.000
per gli uffici locali di rilevante entità . . . . .	» 7.000.000
per gli uffici locali di media entità . . . . .	» 4.000.000
per gli uffici locali di minore entità e per le agenzie . . . . .	» 1.000.000

L'ufficio abilitato all'emissione dei buoni di un determinato taglio e, nel contempo, autorizzato a rimborsare il buono emesso anche se il suo importo totale, per capitale e interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'ufficio stesso.

8. — Operazioni effettuate nei recapiti: i recapiti autorizzati a disimpegnare determinati servizi a danaro possono effettuare operazioni entro i limiti d'importo stabiliti per gli uffici locali o agenzie, secondo l'equiparazione che a tali fini è dichiarata dall'amministrazione.

9. — Operazioni effettuate per il tramite dei portalettere: il limite massimo delle operazioni per le quali i portalettere possono servire da intermediari tra il pubblico e gli uffici è stabilito in L. 50.000.

10. — Operazioni eseguite in titoli anziché in contanti: le operazioni che non implicano un effettivo movimento di danaro, e siano cioè effettuate mediante quietanza di titoli nominativi pagabili presso l'ufficio postale, anziché in contanti, possono essere eseguite per qualsiasi importo, prescindendo dai limiti massimi stabiliti per le singole categorie di uffici, fermo restando, quando trattasi di emissione di vaglia, il limite massimo di cui al precedente n. 3 a) per ciascun vaglia. Eguale trattamento si applica alle operazioni di versamento o deposito e di pagamento o rimborso eseguite, alle condizioni stabilite dall'amministrazione, mediante vaglia o assegni liberi della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, fedi di credito e polizze del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed assegni circolari degli Istituti di credito indicati dall'amministrazione stessa.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*  
**DI GIESI**

TABELLA 3

**INDENNITA' PER LA PERDITA DI CORRISPONDENZE RACCOMANDATE E PER LA PERDITA, MANOMISSIONE OD AVARIA DEI PACCHI.**

1. — L'indennità dovuta agli utenti per la perdita totale di corrispondenze raccomandate è stabilita nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione.

2. — L'indennità dovuta agli utenti per la perdita, manomissione od avaria dei pacchi (esclusi quelli con valore dichiarato) è stabilita entro il limite massimo di dieci volte l'importo della tassa di spedizione dei pacchi ordinari; oltre tale indennità i mittenti hanno diritto, nel caso di smarrimento, manomissione od avaria totale del contenuto, al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*  
**DI GIESI**

**TARIFFE TELEGRAFICHE**  
**5 - SERVIZI ORDINARI**

TABELLA 4

5.1. — Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento:	
tassa fissa fino a dieci parole . . . . .	L. 2.000
per ogni parola in più . . . . .	» 50
5.2. — Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento:	
tassa fissa fino a dieci parole . . . . .	L. 4.000
per ogni parola in più . . . . .	» 100
5.3. — Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari:	
tassa fissa . . . . .	L. 2.700
per ogni parola aggiunta dal mittente . . . . .	» 50
5.4. — Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti:	
tassa fissa . . . . .	L. 5.400
per ogni parola aggiunta dal mittente . . . . .	» 100

5.5. — Fonotelegrammi privati e di Stato a pagamento, con un massimo di sedici parole, accettati dai posti telefonici pubblici espressamente autorizzati (Fonotel):

tassa fissa . . . . . L. 2.300

5.6. — Telegrammi « Oceano »:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . . L. 2.000  
per ogni parola in più . . . . . » 50

5.7. — Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie di informazioni:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . . L. 500  
per ogni parola in più . . . . . » 15

5.8. — Telegrammi meteorologici (OBS), a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . . L. 450  
per ogni parola in più . . . . . » 10

5.9. — Telegrammi con più indirizzi (TMx) o più destinazioni, privati e di Stato a pagamento:

a) per ogni telegramma ordinario:  
tassa fissa fino a dieci parole . . . . . L. 2.000  
per ogni parola in più . . . . . » 50

b) per ogni telegramma urgente:  
tassa fissa fino a dieci parole . . . . . » 4.000  
per ogni parola in più . . . . . » 100

**6 - SERVIZI FOTOTELEGRAFICI**

6.1. — Trasmissioni di fototelegrammi fra posti fototelegrafici pubblici fissi e fra questi ed i posti fototelegrafici privati:

a) fototelegrammi del formato cm 18 × 9,9:  
quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . . L. 1.700

b) fototelegrammi del formato cm 18 × 13,2:  
quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . . » 2.000

c) fototelegrammi del formato cm 18 × 16,5:  
cinque unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . . » 2.000

d) fototelegrammi del formato cm 18 × 19,8:  
sei unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . . » 2.000

6.2. — Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti fototelegrafici privati fissi e diretti a posti fototelegrafici pubblici:

pagamento di una tassa telefonica pari alla durata della effettiva occupazione del circuito (in unità telefoniche indivisibili di tre minuti) più una unità telefonica per l'appuntamento del collegamento richiesto;

detta tassa va maggiorata della soprattassa telegrafica prevista nella precedente voce 6.1., a seconda del formato.

6.3. — Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili statali e diretti a posti fissi pubblici e privati:

le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste al punto 6.1.;

le dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . . L. 2.400

6.4. — Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili privati nazionali od esteri autorizzati:

a) trasmissioni dirette a posti statali:  
le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste al punto 6.2.;

dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . . L. 2.400

b) trasmissioni dirette a posti privati:  
le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste al punto 6.2.;



dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . . L. 2.400  
 per ogni unità o frazione oltre le prime quattro di occupazione del circuito, la soprattassa telegrafica va maggiorata di . . . . . » 600

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*  
**DI GIESI**

TABELLA 5

**7 - TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE, RADIOFOTOTELEGRAFICHE, RADIOTELEX E RADIOTELEFONICHE MARITTIME.**

7.1. — Radiotelegrammi scambiati, via stazioni radiocostiere p.t. italiane, tra l'Italia e le navi mercantili italiane:

tassa costiera per ogni parola . . . . . L. 150  
 tassa di bordo per ogni parola . . . . . » 100  
 oltre le normali tasse telegrafiche.

Quando si tratti di radiotelegrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana scambiati con lo stato maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili e militari (PRID), ferme restando le normali tasse telegrafiche, le tasse costiere e di bordo sono ridotte come segue:

tassa costiera per ogni parola . . . . . L. 100  
 tassa di bordo per ogni parola . . . . . » 70  
 tassa costiera per i normali radiotelegrammi scambiati con le navi da guerra italiane, a parola . . . . . » 150

7.2. — Radiofototelegrammi scambiati, via stazioni radio costiere p.t. italiane, fra l'Italia e le navi mercantili italiane:

	Mediterraneo	Altri mari
a) formato di cm 18 x 9,9:		
tassa costiera . . . . .	L. 4.950	9.900
tassa di bordo . . . . .	» 4.950	9.900
tassa di linea { telegrafica . . . . .	» 2.000	2.000
{ di prosecuzione . . . . .	» 1.500	1.500
Totale . . . . .	L. 13.400	23.300
b) formato di cm 18 x 13,2:		
tassa costiera . . . . .	L. 6.200	12.400
tassa di bordo . . . . .	» 6.200	12.400
tassa di linea { telegrafica . . . . .	» 2.000	2.000
{ di prosecuzione . . . . .	» 1.500	1.500
Totale . . . . .	L. 15.900	28.300
c) formato di cm 18 x 16,5:		
tassa costiera . . . . .	L. 7.450	14.900
tassa di bordo . . . . .	» 7.450	14.900
tassa di linea { telegrafica . . . . .	» 2.000	2.000
{ di prosecuzione . . . . .	» 1.500	1.500
Totale . . . . .	L. 18.400	33.300
d) formato di cm 18 x 19,8:		
tassa costiera . . . . .	L. 8.650	17.300
tassa di bordo . . . . .	» 8.650	17.300
tassa di linea { telegrafica . . . . .	» 2.000	2.000
{ di prosecuzione . . . . .	» 1.500	1.500
Totale . . . . .	L. 20.800	38.100

7.3. — Comunicazioni radiotelex scambiate su onde decametriche (HF), tramite stazioni radio-costiere p.t. italiane, tra utenti in territorio nazionale e navi italiane:

per la prima unità di tre minuti:  
 tassa costiera . . . . . L. 3.300  
 tassa di bordo . . . . . » 1.650  
 tassa di linea: compresa nella tassa costiera . . . . . » —  
 Totale . . . . . L. 4.950

Dopo la prima unità di tre minuti, per ogni minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

7.4. — Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde medie (MF):

per la prima unità di tre minuti:  
 tassa costiera . . . . . L. 1.170  
 tassa di bordo . . . . . » 825  
 tassa di linea . . . . . » 600  
 Totale . . . . . L. 2.595

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e lo stato maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:  
 tassa costiera . . . . . L. 780  
 tassa di bordo . . . . . » 540  
 tassa di linea . . . . . » 600  
 Totale . . . . . L. 1.920

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

7.5. — Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde metriche (VHF):

per la prima unità di tre minuti:  
 tassa costiera . . . . . L. 660  
 tassa di bordo . . . . . » 495  
 tassa di linea . . . . . » 600  
 Totale . . . . . L. 1.755

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

7.6. — Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde decametriche (HF):

per la prima unità di tre minuti:  
 tassa costiera . . . . . L. 2.490  
 tassa di bordo . . . . . » 1.650  
 tassa di linea . . . . . » 600  
 Totale . . . . . L. 4.740

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e lo stato maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:  
 tassa costiera . . . . . L. 1.650  
 tassa di bordo . . . . . » 1.110  
 tassa di linea . . . . . » 600  
 Totale . . . . . L. 3.360



Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse per unità di conversazione (tassa di preparazione).

7.7. — Per le conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale, già presenti ad un posto telefonico pubblico per appuntamento convenuto fra gli interessati, e navi in navigazione:

si applicano le tariffe normali.

Se la persona chiamata non è presente al posto telefonico pubblico si percepisce la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.

7.8. — Conversazioni « personali »:

a) per le conversazioni radiotelefoniche « personali » valevoli nel senso bordo-terra (dirette a numero telefonico di abbonato o ad un numero interno di impianto telefonico) si percepisce una soprattassa pari ad un terzo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione;

b) per le conversazioni radiotelefoniche « personali » al posto telefonico pubblico, oltre alla soprattassa di cui al punto a), si percepisce una tassa di recapito di importo uguale a quello del diritto di espresso;

c) per le conversazioni radiotelefoniche « personali » di cui ai punti a) e b), non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce, oltre la soprattassa e la tassa indicate nei medesimi punti a) e b), anche la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*  
**DI GIESI**

TABELLA 6

**8 - TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEX**

8.1. — Comunicazioni urbane:

minimo un minuto . . . . .	L.	150
ogni minuto successivo o frazione . . . . .	»	75

8.2. — Comunicazioni interurbane:

con distanza tra i capoluoghi di provincia fino a 200 km in linea d'aria:

minimo un minuto . . . . .	L.	350
ogni minuto successivo o frazione . . . . .	»	175

con distanza tra i capoluoghi di provincia superiore a 200 km in linea d'aria:

minimo un minuto . . . . .	L.	500
ogni minuto successivo o frazione . . . . .	»	250

Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%.

Per i collegamenti ordinari (durata minima un anno) deve essere garantito per ciascun posto telex un traffico minimo annuo nella misura di . . . . . L. 400.000

Limitatamente ai posti ubicati nella stessa sede di utente e selezionabili a ricerca automatica progressiva da un unico numero telex, il traffico minimo da garantire è fissato nella seguente misura:

per due posti . . . . .	L.	700.000
per tre posti . . . . .	»	1.000.000
per quattro posti . . . . .	»	1.300.000
per ogni altro posto dopo i primi quattro posti . . . . .	»	400.000

Ai fini del computo del traffico minimo svolto dai predetti posti telex è ammessa la compensazione, nel senso che detto traffico viene calcolato sulla base di quello complessivo svolto dai posti in uso al medesimo utente ed ubicati in una unica sede operativa.

Per i collegamenti provvisori (durata minima quindici giorni), il titolare del posto telex deve garantire un traffico minimo di . . . . . L. 30.000

8.3. — Comunicazioni telex da e per i posti pubblici: oltre alla normale tariffa telex, è dovuta la seguente soprattassa: per ogni comunicazione telex in partenza dai posti pubblici da effettuarsi mediante l'esclusivo intervento dell'operatore della amministrazione:

minimo un minuto . . . . .	L.	900
ogni minuto successivo o frazione . . . . .	»	200

La durata della comunicazione è data dal tempo rilevato ai fini della tassazione della conversazione telex.

per ogni comunicazione telex in arrivo . . . . .	L.	300
--	----	-----

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*  
**DI GIESI**

TABELLA N

**INVII NORMALIZZATI**

**1 - DEFINIZIONE**

Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.

Gli invii possono essere:

- a) in busta senza pannello trasparente;
- b) in busta con pannello trasparente;
- c) senza busta sotto forma di cartolina;
- d) senza busta sotto forma di moduli.

**2 - REQUISITI**

2.1. — *Requisiti comuni a tutti gli invii.*

2.1.1. — Forma rettangolare.

2.1.2. — La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4.

2.1.3. — Dimensioni:

- minima mm 90 × mm 140 (tolleranza - 2 mm);
- massima mm 120 × mm 235 (tolleranza + 2 mm).

2.1.4. — Peso:

- minimo gr 3;
- massimo gr 20.

2.1.5. — Spessore: massimo mm 5.

2.1.6. — Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.

2.1.7. — Posizione dell'affrancatura: l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.

2.2. — *Requisito particolare degli invii in busta senza pannello trasparente.*

2.2.1. — Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.

2.3. — *Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente.*

2.3.1. — Posizione del pannello:

il pannello deve essere posto parallelamente al lato maggiore dell'invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura in una zona rettangolare ubicata:

- ad una distanza minima di mm 40 dal bordo superiore e di mm 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore;
- ad una distanza massima di mm 140 dal bordo laterale destro.

2.3.2. — Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire solo le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario.

2.4. — *Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina.*

2.4.1. — Grammatatura della carta:

- massima: gr 300 al metro quadrato;
- minima: gr 190 al metro quadrato.

2.5. — *Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli.*

2.5.1. — Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione del pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.

## 2.5.2. — Grammatatura della carta:

massima: gr 300 al metro quadrato;

minima:

se l'invio non contiene inserti, la grammatura della carta non deve essere inferiore a gr 70 per metro quadrato;

se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio non deve essere inferiore a gr 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a gr 53 per metro quadrato.

2.5.3. — Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidità e non devono presentare fori di trascinarsi sui bordi laterali.

3 - INVII CHE, PUR ESSENDO RISPONDENTI AI REQUISITI DI CUI INNANZI, NON SONO CONSIDERATI NORMALIZZATI

3.1. — Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici.

3.2. — Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.

3.3. — Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.

3.4. — Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati.

3.5. — Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.

3.6. — Invii realizzati con materiali che presentino proprietà differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*  
DI GIESI

## DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1980.

**Determinazione delle tariffe postali interne per le spedizioni di libri effettuate direttamente dalle case editrici o librerie.**

IL MINISTRO  
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 7 e 98 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 30 marzo 1974;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

*Articolo unico*

A decorrere dal 1° gennaio 1981, per i pieghi di libri spediti nel servizio interno sotto fascia direttamente dalle case editrici o librerie autorizzate, è concessa una riduzione del 50% sulla tariffa normale.

Per i pacchi contenenti libri spediti direttamente dalle case editrici o librerie autorizzate è concessa una riduzione di tariffa nella misura del 50%.

Il diritto di raccomandazione per i pieghi di libri spediti nel servizio interno sotto fascia direttamente dalle case editrici o librerie autorizzate e il diritto di assegno per le spedizioni di libri mediante pieghi sotto fascia e mediante pacchi postali fino al peso di 20 kg.

effettuate dalle case editrici o librerie autorizzate, limitatamente ai valori **non eccedenti L. 50.000, sono ridotti del 50%.**

A decorrere dal 1° gennaio 1981 è abrogato il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1980

*Il Ministro delle poste  
e delle telecomunicazioni*

DI GIESI

*Il Ministro del tesoro*

ANDREATTA

(11026)

## DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1980.

**Determinazione delle tariffe telegrafiche per l'interno, relative ai servizi speciali ed accessori ed allo scambio di telefoto.**

IL MINISTRO  
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 28 ottobre 1976;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

*Articolo unico*

A decorrere dal 1° gennaio 1981 le tariffe telegrafiche per l'interno, relative ai servizi speciali ed accessori ed allo scambio di telefoto, sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle 1 e 2, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

A decorrere dal 1° ottobre 1981 le tariffe telegrafiche per l'interno, relative ai servizi speciali ed accessori ed allo scambio di telefoto, sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle A e B, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 è abrogato il decreto ministeriale 12 ottobre 1976, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1980

*Il Ministro  
delle poste e delle telecomunicazioni*  
DI GIESI

*Il Ministro del tesoro*

ANDREATTA

TABELLA 1	
<b>1. SOPRATTASSE TELEGRAFICHE RELATIVE AI SERVIZI SPECIALI ED ACCESSORI</b>	
1.1 — Diritto fisso per telegrammi da far proseguire su richiesta dei mittenti - FSP . . . . .	L. 250
1.2 — Soprattassa per telegrammi da recapitarsi per posta raccomandata - PR - o fermo posta raccomandata - GPR . . . . .	» 700
1.3 — Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento . . . . .	» 1.500
1.4 — Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento . . . . .	» 3.000
1.5 — Soprattassa per telegrammi con risposta pagata - RP - ovvero - RPAIMx . . . . .	» 100
1.6 — Soprattassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario - PC . . . . .	» 1.500
1.7 — Soprattassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria - PCP . . . . .	» 200
1.8 — Soprattassa per parola, con minimo di dieci parole, per telegrammi collazionati - TC - di qualunque categoria . . . . .	» 30
1.9 — Soprattassa per telegrammi con indicazione « mani-proprie » - MP . . . . .	» 100
1.10 — Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:	
a) emessi per ottenere la ripetizione parziale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa . . . . .	» 1.500
E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e la risposta;	
b) in ogni altro caso:	
se non è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa . . . . .	» 1.500
se invece è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, o questa è domandata dal richiedente - RP - tassa fissa . . . . .	» 3.000
c) soprattassa per risposta spedita per posta ordinaria . . . . .	» 200
d) soprattassa per risposta spedita per posta raccomandata . . . . .	» 600
e) soprattassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « consultate mittente » . . . . .	» 1.500
1.11 — Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria sia o no prevista una risposta . . . . .	» 350
1.12 — Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta . . . . .	» 750
1.13 — Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante . . . . .	» 250
1.14 — Rilascio di copia di un telegramma:	
a) per ogni telegramma sino a cinquanta parole . . . . .	» 250
b) per i telegrammi con più di cinquanta parole, per ogni serie o frazione di serie di trenta parole oltre le prime cinquanta . . . . .	» 100
1.15 — Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta comprovante la consegna di un telegramma al destinatario . . . . .	» 300
1.16 — Diritto fisso per rilascio di duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma . . . . .	» 300
1.17 — Soprattassa per telegrammi accettati in conto corrente:	
per ogni telegramma . . . . .	» 50
minimo mensile . . . . .	» 1.000

1.18 — Tassa di registrazione a repertorio di indirizzi abbreviati o convenuti:	
a) per un trimestre (gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre; ottobre-dicembre) . . . . .	» 6.000
b) per un semestre (gennaio-giugno; luglio-dicembre) . . . . .	» 10.000
c) per un anno solare . . . . .	» 18.000
1.19 — Soprattassa per telegrammi accettati dagli uffici istituiti presso le borse della Repubblica . . . . .	» 350
1.20 — Trasmissioni dei telegrammi a mezzo del servizio telex: oltre alla normale tariffa telegrafica, è dovuta una soprattassa pari alla corrispondente durata di una comunicazione telex urbana, per ogni telegramma trasmesso dagli utenti agli uffici telegrafici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.	
Gli utenti telex destinatari di telegrammi, che ne facciano esplicita richiesta, possono ricevere i telegrammi a loro indirizzati a mezzo telex dietro pagamento della tassa di registrazione a repertorio, di cui alla precedente voce 1.18.	
1.21 — Fonodattatura di telegrammi:	
1) per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato:	
a) nell'ambito della rete urbana o settoriale . . . . .	» 500
b) nell'ambito distrettuale . . . . .	» 600
2) per ciascun telegramma dettato al domicilio dell'abbonato, a sua esplicita richiesta, nell'ambito della rete urbana . . . . .	» 100
1.22 — Soprattassa per riformatazione di radiotelegrammi originari dalle navi e inoltrati su rete IRICON . . . . .	» 300

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*  
**DI GIESI**

TABELLA 2

<b>2. SOPRATTASSA PER I SERVIZI SPECIALI RELATIVI ALLO SCAMBIO DI TELEFOTO</b>	
2.1 — Soprattassa per risposta pagata - RPx . . . . .	L. 100
2.2 — Soprattassa per avviso di ricevimento telegrafico - PC . . . . .	» 1.500
2.3 — Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto pubblico a mezzo espresso - Postxp . . . . .	» 700
2.4 — Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto pubblico a mezzo raccomandata espresso - PR e Postxp . . . . .	» 1.100
2.5 — Soprattassa per posta raccomandata - PR . . . . .	» 600
2.6 — Soprattassa per fermo posta raccomandata - GPR . . . . .	» 700

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*  
**DI GIESI**

TABELLA A

<b>1. SOPRATTASSE TELEGRAFICHE RELATIVE AI SERVIZI SPECIALI ED ACCESSORI</b>	
1.1 — Diritto fisso per telegrammi da far proseguire su richiesta dei mittenti - FSP . . . . .	L. 300
1.2 — Soprattassa per telegrammi da recapitarsi per posta raccomandata - PR - o fermo posta raccomandata - GPR . . . . .	» 1.050
1.3 — Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento . . . . .	» 2.000

1.4 -- Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento . . . » 4.000

1.5 -- Soprattassa per telegrammi con risposta pagata - RP - ovvero - RPAIMx . . . » 150

1.6 -- Soprattassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario - PC . . . » 2.000

1.7 -- Soprattassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria - PCP . . . » 300

1.8 -- Soprattassa per parola, con minimo di dieci parole, per telegrammi collazionati - TC - di qualunque categoria . . . » 50

1.9 -- Soprattassa per telegrammi con indicazione « mani proprie » - MP . . . » 150

1.10 -- Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:

a) emessi per ottenere la ripetizione parziale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa . . . » 2.000

E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e la risposta;

b) in ogni altro caso:

se non è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa . . . » 2.000

se invece è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, o questa è domandata dal richiedente - RP - tassa fissa . . . » 4.000

c) soprattassa per risposta spedita per posta ordinaria . . . » 300

d) soprattassa per risposta spedita per posta raccomandata . . . » 900

e) soprattassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « consultate mittente » . . . » 2.000

1.11 -- Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria sia o no prevista una risposta . . . » 500

1.12 -- Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta . . . » 1.100

1.13 -- Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante . . . » 400

1.14 -- Rilascio di copia di un telegramma:

a) per ogni telegramma sino a cinquanta parole » 350

b) per i telegrammi con più di cinquanta parole, per ogni serie o frazione di serie di trenta parole oltre le prime cinquanta . . . » 150

1.15 -- Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta comprovante la consegna di un telegramma al destinatario . . . » 400

1.16 -- Diritto fisso per rilascio di duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma . . . » 400

1.17 -- Soprattassa per telegrammi accettati in conto corrente:

per ogni telegramma . . . » 100

minimo mensile . . . » 2.000

1.18 -- Tassa di registrazione a repertorio di indirizzi abbreviati o convenuti:

a) per un trimestre (gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre; ottobre-dicembre) . . . » 8.000

b) per un semestre (gennaio-giugno; luglio-dicembre) . . . » 14.000

c) per un anno solare . . . » 25.000

1.19 -- Soprattassa per telegrammi accettati dagli uffici istituiti presso le borse della Repubblica . . . » 500

1.20 -- Trasmissioni dei telegrammi a mezzo del servizio telex:

oltre alla normale tariffa telegrafica, è dovuta una soprattassa pari alla corrispondente durata di una comunicazione telex urbana, per ogni telegramma trasmesso dagli utenti agli uffici telegrafici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli utenti telex destinatari di telegrammi, che ne facciano esplicita richiesta, possono ricevere i telegrammi a loro indirizzati a mezzo telex dietro pagamento della tassa di registrazione a repertorio, di cui alla precedente voce 1.18.

1.21 -- Fonodettatura di telegrammi:

1) per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato:

a) nell'ambito della rete urbana o settoriale » 500

b) nell'ambito distrettuale . . . » 600

2) per ciascun telegramma dettato al domicilio dell'abbonato, a sua esplicita richiesta, nell'ambito della rete urbana . . . » 100

1.22 -- Soprattassa per riformatazione di radiotelegrammi originari dalle navi e inoltrati su rete IRICON » 350

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*  
DI GIESI

TABELLA B

2. SOPRATTASSE PER I SERVIZI SPECIALI RELATIVI ALLO SCAMBIO DI TELEFOTO

2.1. -- Soprattassa per risposta pagata - RPx . . L. 200

2.2 -- Soprattassa per avviso di ricevimento telegrafico - PC . . . » 2.000

2.3 -- Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto pubblico a mezzo espresso - Postxp . . . » 1.000

2.4 -- Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto pubblico a mezzo raccomandata espresso - PR e Postxp . . . » 1.600

2.5 -- Soprattassa per posta raccomandata - PR » 900

2.6 -- Soprattassa per fermo posta raccomandata - GPR . . . » 1.050

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*  
DI GIESI

(11025)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1980.  
Determinazione delle tariffe postali per l'estero.

IL MINISTRO  
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione postale universale, stipulata a Losanna il 5 luglio 1974 e relativo protocollo finale, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1975, n. 684;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 27 giugno 1978;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 ottobre 1979;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

**Decreta:**

**Art. 1.**

A decorrere dal 1° gennaio 1981 le tariffe postali per l'estero, nonché i limiti di peso, di dimensione e di valore e le indennità di smarrimento, sono stabiliti nelle misure indicate nella annessa tabella ..., firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

A decorrere dalla stessa data sono abrogati i decreti ministeriali 20 giugno 1978 e 28 giugno 1979, citati nelle premesse.

**Art. 2.**

A decorrere dal 1° gennaio 1982 gli invii normalizzati indirizzati all'estero devono presentare i medesimi requisiti stabiliti per il servizio interno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1980

*Il Ministro  
delle poste e delle telecomunicazioni*  
**DI GIESI**

*Il Ministro del tesoro*

**ANDREATTA**

**TARIFFE POSTALI**

**1. CORRISPONDENZE**

<b>1.1. Lettere: (1)</b>	
fino a 20 gr	
invii normalizzati (2) (3) . . . . .	L. 300
da oltre 20 gr fino a 50 gr . . . . .	» 550
da oltre 50 gr fino a 100 gr . . . . .	» 700
da oltre 100 gr fino a 250 gr . . . . .	» 1.400
da oltre 250 gr fino a 500 gr . . . . .	» 2.700
da oltre 500 gr fino a 1000 gr . . . . .	» 4.500
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr . . . . .	» 7.500
<b>1.2. Aerogrammi</b>	L. 300
<b>1.3. Cartoline postali (1)</b>	L. 200
<b>1.4. Stampe - Cartoline illustrate e biglietti di visita, con non più di cinque parole di convenevoli - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, a stampa:</b>	
fino a 20 gr	
invii normalizzati (2) (3) . . . . .	L. 100
da oltre 20 gr fino a 50 gr . . . . .	» 150
da oltre 50 gr fino a 100 gr . . . . .	» 200
da oltre 100 gr fino a 250 gr . . . . .	» 250
da oltre 250 gr fino a 500 gr . . . . .	» 500
da oltre 500 gr fino a 1000 gr . . . . .	» 800
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr . . . . .	» 1.200
per ogni 1000 gr o frazione in più . . . . .	» 600

Stampe spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:  
per ogni 1000 gr o frazione in più . . . . . L. 600

Stampe a tariffa ridotta:

per i giornali e scritti periodici, da chiunque spediti, pubblicati in Italia e rispondenti alle condizioni richieste dal regolamento interno per usufruire della tariffa ridotta con esclusione, qualunque sia la regolarità della loro pubblicazione, delle stampe commerciali come cataloghi, listini di prezzi, pagine pubblicitarie aggiunte ai giornali ed agli scritti periodici;

per i libri, opuscoli, carte da musica e carte geografiche, purché non contengano alcuna pubblicità all'infuori di quella che figura sulla copertina o sulle pagine di custodia;

**fino a 20 gr**

invii normalizzati (2) (3) . . . . .	L. 50
da oltre 20 gr fino a 50 gr . . . . .	» 75
da oltre 50 gr fino a 100 gr . . . . .	» 100
da oltre 100 gr fino a 250 gr . . . . .	» 125
da oltre 250 gr fino a 500 gr . . . . .	» 250
da oltre 500 gr fino a 1000 gr . . . . .	» 400
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr . . . . .	» 600
per ogni 1000 gr o frazione in più . . . . .	» 300

Stampe spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:

per ogni 1000 gr o frazione in più . . . . . L. 300

Tassa fissa per la restituzione di stampe non potute recapitare per qualunque ragione (stessi limiti previsti nel servizio interno):

per ciascun oggetto tariffa in vigore per l'interno.

**1.5. Pacchetti postali:**

fino a 100 gr . . . . .	L. 350
da oltre 100 gr fino a 250 gr . . . . .	» 600
da oltre 250 gr fino a 500 gr . . . . .	» 1.200
da oltre 500 gr fino a 1000 gr . . . . .	» 1.800

**1.6. Tassa fissa di trattamento degli invii ordinari non o insufficientemente affrancati . . . . . L. 200**

**2. PACCHI**

**2.1. Tassa sul peso (quota parte territoriale di partenza e di arrivo):**

fino a 1 kg . . . . .	fr. oro 3,50
da oltre 1 kg fino a 3 kg . . . . .	» 4,25
da oltre 3 kg fino a 5 kg . . . . .	» 5,00
da oltre 5 kg fino a 10 kg . . . . .	» 6,50
da oltre 10 kg fino a 15 kg . . . . .	» 8,00
da oltre 15 kg fino a 20 kg . . . . .	» 10,25

**2.2. Quota - parte di transito:**

- a) territoriale: tassa stabilita in relazione alla distanza ed al peso;
- b) marittima: tassa stabilita in relazione alle miglia marine ed al peso;
- c) area: tassa stabilita in relazione alla distanza aerostale ed alle quote-parti di rete aerea di ogni singolo Paese di destinazione.

**3. SERVIZI ACCESSORI E SERVIZI VARI**

**3.1. Tassa di raccomandazione, oltre la francatura ordinaria:**

per le corrispondenze chiuse e aperte . . . . .	L. 600
per ogni sacco speciale di stampe . . . . .	» 3.000

**3.2. Tassa di consegna in mani proprie di oggetti raccomandati . . . . . L. 150**

**3.3. Soprattasse di trasporto aereo per le corrispondenze:**

L.C. - Lettere, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, lettere assicurate, avvisi di accredito dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento;

A.O. - Tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C.

(1) Nei rapporti con la Francia e il Principato di Monaco:  
lettere fino a 100 gr tariffe in vigore per l'interno;  
per le lettere di peso superiore a 100 gr si applica la tariffa internazionale;  
cartoline postali: tariffe in vigore per l'interno;  
Nei rapporti con il Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Danimarca:  
lettere fino a 20 gr tariffe in vigore per l'interno;  
per le lettere di peso superiore a 20 gr si applica la tariffa internazionale;  
cartoline postali: tariffe in vigore per l'interno.  
(2) Vedasi art. 2 del presente decreto.  
(3) Per quelli non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

Destinazione	L.C.		A.O.	
	per ogni 5 gr		per ogni 50 gr	
	Lire		Lire	
Europa (*) . . . . .	—		60	
Bacino Mediterraneo . . . . .	30		60	
Africa . . . . .	100		200	
Americhe . . . . .	120		250	
Asia . . . . .	100		240	
Oceania . . . . .	200		400	

(\*) Per lo Stato della Città del Vaticano e per la Repubblica di San Marino vigono le tariffe interne.

3.4. Tassa di espresso oltre la franchatura ordinaria:  
per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco L. 600  
per ogni sacco speciale di stampe . . . . . » 3.000

3.5. Tassa di assicurazione:  
a) sulle corrispondenze, oltre le tasse di franchatura ordinaria e di raccomandazione:  
per ogni 200 franchi oro o frazione di 200 franchi oro dichiarati . . . . . L. 350

b) sui pacchi, oltre la tassa di franchatura:  
fino a 200 fr.oro di valore dichiarato . . . . . » 1.200  
da oltre 200 fr.oro a 400 di valore dichiarato . . . . . » 1.600  
da oltre 400 fr.oro a 600 di valore dichiarato . . . . . » 2.000  
da oltre 600 fr.oro a 800 di valore dichiarato . . . . . » 2.400  
da oltre 800 fr.oro a 1.000 di valore dichiarato . . . . . » 2.800

3.6. Tassa di assegno:  
all'atto dell'impostazione dell'invio contrassegno, per la liquidazione dell'importo dell'assegno mediante vaglia di rimborso (alto scoperto o in lista):  
fino a L. 5.000 . . . . . L. 1.200  
da oltre » 5.000 fino a L. 10.000 . . . . . » 1.600  
da oltre » 10.000 fino a » 50.000 . . . . . » 2.000  
da oltre » 50.000 fino a » 100.000 . . . . . » 2.700  
da oltre » 100.000 fino a » 200.000 . . . . . » 3.300  
da oltre » 200.000 fino a » 300.000 . . . . . » 3.700  
da oltre » 300.000 fino a » 400.000 . . . . . » 4.200  
oltre L. 400.000 . . . . . » 4.500

Se il mittente chiede che il vaglia di rimborso gli sia trasmesso per via aerea: oltre la tassa di assegno, soprattassa prevista per la categoria L.C. secondo il Paese di destinazione.

3.7. Tassa di avviso di ricevimento, di pagamento o di iscrizione sul conto corrente . . . . . L. 300

3.8. Tassa di presentazione in dogana all'importazione:  
per ogni invio di corrispondenza . . . . . L. 700  
per ogni sacco speciale di stampe di peso superiore a kg 2 (se trattasi di libri kg 5) . . . . . » 1.300  
per ogni pacco . . . . . » 1.300

Per gli invii della posta-lettere e per i pacchi provenienti dai Paesi membri della Comunità economica europea, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di diritti di confine (dazi doganali, diritti di monopolio, imposte di fabbricazione, sovrainposta di confine od ogni altra eventuale imposta o sovrainposta di consumo a favore dello Stato) o dell'I.V.A.

Per gli invii ed i sacchi speciali contenenti libri, cataloghi di opere librerie, riviste e scritti periodici, qualunque sia la loro provenienza, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di dazi doganali, tra i quali non è compresa l'I.V.A.

3.9. Tassa per le formalità doganali di esportazione:  
per ogni pacco . . . . . L. 300

3.10. Tassa per la presentazione in dogana delle bollette doganali A-47, T/EX, dei Carnets E.C.S. e A.T.A. e dei pacchi contenenti oggetti d'arte e di antichità . . . . . L. 300

3.11. Tassa di piombo doganale:  
per ogni pacco contenente oggetti d'arte e di antichità . . . . . L. 150

3.12. Tassa di giacenza e di custodia, per ogni pacco, con un massimo di 20 franchi oro:  
dopo tre giorni non festivi, per ogni giorno: tariffe in vigore per l'interno.

3.13. Tassa per avviso di mancata consegna:  
per ogni pacco . . . . . L. 200

3.14. Tassa di imbarco:  
per ogni pacco . . . . . L. 200

3.15. Tassa di reclamo:  
per ogni pacco . . . . . L. 300

3.16. Tassa relativa alla domanda per ritiro di corrispondenza, pacco o vaglia, per modificazione di indirizzo, per annullamento o modificazione dell'importo dell'assegno, del vaglia, ecc. . . . . L. 1.000

3.17. Buoni risposta internazionali . . . . . L. 500

4. SERVIZI DI BANCOPOSTA

4.1. Vaglia internazionali ordinari, allo scoperto o in lista:  
tassa di emissione:  
fino a L. 5.000 . . . . . L. 800  
da oltre L. 5.000 fino a L. 10.000 . . . . . » 1.200  
da oltre L. 10.000 fino a L. 50.000 . . . . . » 1.500  
da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000 . . . . . » 2.000  
da oltre L. 100.000 fino a L. 200.000 . . . . . » 2.500  
da oltre L. 200.000 fino a L. 300.000 . . . . . » 3.100  
da oltre L. 300.000 fino a L. 400.000 . . . . . » 3.600  
oltre L. 400.000 . . . . . » 4.000

4.2. Vaglia internazionali telegrafici:  
oltre la tassa indicata alla voce 4.1., è dovuta la tassa telegrafica.

4.3. Richiesta di autorizzazione bancaria (mod. VII-bis):  
tassa di franchatura ordinaria, per la richiesta e per la risposta, se non vengono allegati documenti; tassa di raccomandazione o di assicurazione, oltre la franchatura ordinaria, se vengono allegati documenti.

4.4. Tassa per l'emissione di vaglia internazionali con la clausola « Pagamento in mani proprie » . . . . . L. 150

4.5. Tassa di rivalidazione e di duplicazione (quando la scadenza di validità o lo smarrimento non siano imputabili al servizio postale) . . . . . L. 400

4.6. Buoni postali di viaggio:  
tassa di emissione comprensiva del costo del libretto:  
per ogni taglio da franchi francesi 50 . . . . . L. 100  
per ogni taglio da franchi francesi 100 . . . . . » 150  
per ogni taglio da franchi francesi 200 . . . . . » 300

4.7. Conti correnti:  
a) postagiorno destinati all'estero d'importo fino a L. 100.000 . . . . . L. 200  
per ogni L. 100.000 o frazione in più . . . . . » 100  
b) revoca di postagiorno internazionale . . . . . » 1.000

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONE E DI VALORE  
INDENNITA' DI SMARRIMENTO*Limiti di peso*

1. Lettere e stampe . . . . . kg 2  
(i pieghi contenenti libri possono raggiungere il peso di kg 5)  
Sacchi speciali contenenti stampe dirette allo stesso destinatario e alla stessa destinazione . . . . . » 30
2. Cartoline illustrate, biglietti di visita, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa . . . gr 20
3. Pacchetti postali . . . . . kg 1
4. Cecogrammi (carte punteggiate ad uso dei ciechi e lettere cecografiche) . . . . . kg 7
5. Pacchi: il peso massimo dei pacchi postali nel regime internazionale è fissato, di regola, in 20 kg.  
Tuttavia tale limite è ridotto a 10 kg od anche a 5 kg nei rapporti con alcuni Paesi.

*Dimensioni massime*

1. Lettere, stampe, cecogrammi, pacchetti e spedizioni miste: lunghezza, larghezza e spessore sommati, 90 cm senza che la dimensione maggiore possa superare 60 cm; se a forma di rotolo, lunghezza e due volte il diametro, 104 cm senza che la dimensione maggiore possa oltrepassare 90 cm.
2. Cartoline dell'industria privata cm 10,7 × cm 15.
3. Cartoline illustrate, biglietti di visita, stampe sotto forma di cartolina da spedirsi allo scoperto (senza busta o fascia, ecc.) e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa: cm 12 × 23,5 (tolleranza + 2 mm).
4. Pacchi: m 1,50 per una qualsiasi delle dimensioni; m 3 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.  
Sono considerati ingombranti i pacchi che superino le seguenti dimensioni: m 1,05 per una qualsiasi delle dimensioni; m 2 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.

*Dimensioni minime*

Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × cm 14 (tolleranza — 2 mm); se a forma di rotolo, la lunghezza più il doppio diametro non deve essere inferiore a cm 17, purché la dimensione maggiore non sia inferiore a cm 10.

Per i pacchi valgono gli stessi limiti.

*Limiti di valore*

Assicurazione per le corrispondenze:

uffici principali ed uffici locali: franchi oro 2.500;  
agenzie: franchi oro 1.000;  
ricevitorie: franchi oro 50.

Assicurazione per i pacchi: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione ma non possono superare i 1.000 franchi oro.

Vaglia: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione.

Assegno: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione.

*Indennità di smarrimento*

Per le corrispondenze raccomandate . . . . franchi oro 40  
Per i sacchi speciali . . . . . » 150

Per i pacchi:

del peso fino a kg 5 . . . . .	franchi oro 40
da oltre kg 5 fino a kg 10 . . . . .	» 60
da oltre kg 10 fino a kg 15 . . . . .	» 80
da oltre kg 15 fino a kg 20 . . . . .	» 100

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

DI GIESI

(11027)

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore





(c. m. 411200803510)

**L. 600**